



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 613 DEL 7 giugno 2017

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla C.E.C. S.r.l. – Procedura aperta per l'affidamento del servizio di recupero stragiudiziale dei crediti derivanti dal mancato pagamento dei tributi comunali. Importo a base di gara euro: 137.886,29. S.A.: Comune di San Cipriano Picentino.

PREC 127/17/S

Criteri di selezione – capacità economica e finanziaria – capacità tecniche e professionali – mezzi di prova.

Rientra nella discrezionalità della stazione appaltante la scelta dei requisiti speciali di capacità tecnica ed economica, prevedendo anche la possibilità di individuarne di più rigorosi rispetto a quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni rispettino i principi di proporzionalità e ragionevolezza, in modo tale da non restringere oltre lo stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti.

Artt. 83 e 86, d.lgs. 50/2016 e s.m.i

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 10186 del 24.1.2017 presentata dalla C.E.C. S.r.l. relativamente alla procedura aperta indetta dal Comune di San Cipriano Picentino per l'affidamento del servizio di recupero stragiudiziale dei crediti derivanti dal mancato pagamento dei tributi comunali;

VISTO il profilo di doglianza sollevato da parte istante in merito alla presunta illegittima esclusione disposta a proprio carico per la mancata dimostrazione del richiesto requisito di partecipazione alla procedura *de qua* “aver eseguito o di aver in corso di svolgimento servizi di recupero crediti stragiudiziali in almeno due comuni”. In particolare, l'impresa evidenzia che a riprova del possesso del suddetto requisito abbia esibito il contratto di recupero crediti stragiudiziali del Comune di Laino Castello nonché il certificato di aggiudicazione della gara indetta dall'ASP di Cosenza avente a oggetto il recupero crediti stragiudiziali. Con riferimento a tale ultimo servizio, regolarmente evaso, il Comune di San Cipriano Picentino non ritenendo valida la relativa referenza, in quanto l'ASP non può considerarsi un Comune, ammetteva al soccorso istruttorio l'impresa C.E.C. S.r.l., con successivo esito negativo e conseguente effetto espulsivo dalla procedura di gara;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

VISTO l'avvio dell'istruttoria con nota del 5.4.2017;

VISTE le controdeduzioni formulate dalla stazione appaltante con le quali, preliminarmente si evidenzia l'avvenuta aggiudicazione con determina n. 18 del 10.3.2017 in favore della ditta Alfa Recupero Crediti S.r.l.. Nel merito della censura avanzata da parte istante, il Comune interessato precisa che la *lex specialis*, ai fini dei requisiti di capacità economica e finanziaria dei concorrenti di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) del d.lgs. 50/2016 ha richiesto la dimostrazione, mediante le prove documentali di cui all'art. 83, comma 7 del citato decreto, dell'avvenuta esecuzione o in corso di svolgimento dei servizi di recupero crediti stragiudiziali in almeno due Comuni. Osserva che, l'aver richiesto l'espletamento dei servizi in questione in almeno due Comuni per la specificità del recupero dei tributi oggetto di gara (Tarsu e Tari) è a garanzia della capacità economica e finanziaria dei concorrenti. La stazione appaltante ha ritenuto pertanto che, anche a seguito di soccorso istruttorio, non sia stato documentato il requisito sopra descritto in difformità a quanto prescritto al punto 11 del bando di gara, in quanto il servizio recupero stragiudiziale dei crediti dell'ASP di Cosenza è derivante da prestazioni su codici bianchi e verdi, erogate dalle UU.OO di pronto-soccorso e da prestazioni erogate a utenti che hanno prodotto certificazioni non veritiere al fine dell'esenzione dei ticket sanitari ;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, d.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO, in generale, come noto che la stazione appaltante gode di ampio potere discrezionale nella scelta dei requisiti di capacità tecnica ed economica, prevedendo anche la possibilità di individuarne di più rigorosi rispetto a quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni rispettino i principi di proporzionalità e ragionevolezza, in modo tale da non restringere oltre lo stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti e da non preconstituire situazioni di assoluto privilegio (Determinazione n. 5/2009; Parere n. 83/2010; Parere n. 125/2014);

VISTO l'art.83 d.lgs. 50/2016 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio), il cui comma 7 prevede che «Fermo restando il sistema di qualificazione di cui all'articolo 84 nonché quanto previsto in materia di prova documentale preliminare dall'articolo 85, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5», e l'art. 86 (Mezzi di prova), il cui comma 4 prevede che: «Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante» e il successivo comma 5:«Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantità o



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi»; in particolare l'Allegato XVII, Parte II: Capacità tecnica, rinvia a una serie di elenchi, tra cui emerge relativamente ai servizi e forniture: «un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima»;

POSTO CHE ancorchè la stazione appaltante abbia indicato tra i requisiti di capacità economico-finanziaria *«di aver eseguito o di avere in corso di svolgimento servizi di recupero crediti stragiudiziali in almeno due Comuni»*, il medesimo requisito sembra riferirsi piuttosto al possesso dei requisiti di capacità tecniche-professionali del concorrente in quanto legato alla garanzia dell'esperienza necessaria per l'espletamento dell'affidamento richiesto;

RILEVATO che la stazione appaltante avendo inteso circoscrivere il sopracitato requisito esperienziale a contratti eseguiti "in almeno due Comuni", con conseguente mancato vaglio positivo rispetto a quanto dimostrato dall'impresa istante circa la propria affidabilità in termini di esperienza pregressa espletata comunque presso una amministrazione pubblica quale l'azienda sanitaria ASP di Cosenza, appare esorbitante rispetto ai confini entro i quali, come evidenziato, può spiegarsi la discrezionalità che compete alla stazione appaltante, anche tenuto conto degli ulteriori requisiti speciali richiesti, sia in termini di capacità economica/finanziaria che tecnico/professionale;

RITENUTO, pertanto, che la doglianza avanzata dalla C.E.C. S.r.l. appare fondata,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che, l'operato della stazione appaltante non sia conforme alla normativa vigente.

Raffaele Cantone



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 22 giugno 2017

Il segretario Maria Esposito